



IN QUESTO NUMERO

- Ministero dell'Interno: Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2015 (quadriennio 2011/2014) - Circolare F.L. 2/2015.
- Corte dei Conti Sezione delle autonomie: sulla corretta applicazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, riguardante le limitazioni al tetto di spesa del 2009 per il lavoro flessibile - delibera N. 2/SEZAUT/2015/QMIG.
- Autorità Anticorruzione: Lavori di estrema urgenza, obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e controlli a campione. Comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015.
- Agenzia delle Entrate: Circolare esplicativa in materia di "split payment" - primi chiarimenti - Circolare n. 1/E.
- Ministero dell'Interno: Rimborso dell'IVA sul trasporto pubblico locale - Circolare F.L. 1/2015.
- Ministero del Lavoro: Garanzia giovani, nuove rettifiche e versione consolidata del Decreto Direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014 relativo al Bonus occupazione.
- L'Agenzia per l'Italia Digitale: Logo "pagoPA" per il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - Circolare n. 1 del 6 febbraio 2015.

Ministero dell'Interno: Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2015 (quadriennio 2011/2014) - Circolare F.L. 2/2015.

L'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede, ai fini del contenimento delle tariffe, l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'Amministrazione.

Con D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33, è stato stabilito che gli enti locali debbono presentare il certificato inerente il rimborso dell'I.V.A. sui servizi non commerciali entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno.

Successivamente l'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha chiarito che gli importi per i quali si deve richiedere il rimborso debbono essere esclusivamente quelli per i quali è prevista una tariffa a carico degli utenti.

Con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sopraggiunta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell'I.V.A. per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Successivamente con decreto legislativo 6 maggio 2012, n. 68, la fiscalizzazione del medesimo

contributo è stata ampliata anche alle province delle regioni a statuto ordinario.

Con circolare n 2/2015, il Ministero dell'Interno ricorda la scadenza del 31 marzo per le sole comunità montane, le unioni ed i consorzi per la presentazione della certificazione relativa al rimborso dell'I.V.A. sui servizi non commerciali, per i quali non è intervenuta la fiscalizzazione del contributo stesso.

Il testo della circolare è reperibile su:
<http://finanzalocale.interno.it/circ/fl2-15.html>

Corte dei Conti Sezione delle autonomie: sulla corretta applicazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, riguardante le limitazioni al tetto di spesa del 2009 per il lavoro flessibile - delibera N. 2/SEZAUT/2015/QMIG

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti è intervenuta con la delibera n. 2 del 29 gennaio 2015, sulla corretta applicazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, riguardante le limitazioni al tetto di spesa del 2009 per il lavoro flessibile agli enti in regola con l'obbligo di ridurre la spesa di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

Secondo la Corte, il contrasto interpretativo nasce dall'adozione di una tecnica legislativa caratterizzata

dalla stratificazione di molteplici disposizioni, più volte modificate e sempre con provvedimenti "omnibus" non dedicati alla specifica materia del personale.

Secondo l'interpretazione condivisa dal collegio, gli enti virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento).

Va considerato che tutte le diverse forme di lavoro flessibile a cui possono ricorrere gli enti virtuosi si avvantaggiano della deroga introdotta dall'art. 11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014 e che la ratio dell'esclusione dal rigore per le situazioni aventi esigenze premiali si risolve, necessariamente, in una disciplina di favore (100 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità), pur senza arrivare allo svincolo da qualsiasi limite.

E' dunque del tutto corretto rimanere all'interno del tetto del 100 per cento di quanto speso nel 2009, anche perché sarebbe incongruo, in un periodo in cui il Paese è fortemente impegnato sul fronte del risanamento della finanza pubblica, favorire l'incremento incontrollato della sola spesa di personale per lavoro flessibile, nel contesto dell'obbligo generale di ridurre le altre voci di bilancio afferenti alla spesa complessiva di personale.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, premesso quanto sopra, pronuncia il seguente principio di diritto:

"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.

Autorità Anticorruzione: Lavori di estrema urgenza, obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e controlli a campione. Comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015

L'art. 9, comma 1 del decreto legge 133/2014, come convertito con legge 164/2014, stabilisce che, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce "estrema urgenza" la situazione, attestata dall'ente di interesse, di indifferibilità di interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, per:

- a messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'AFAM;
- b mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici;

c adeguamento alla normativa antisismica;

d tutela ambientale e del patrimonio culturale.

Per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria relativi a tali interventi sono introdotte disposizioni di carattere semplificativo e acceleratorio per la pubblicazione dei bandi (pubblicazione sul solo sito della stazione appaltante), per la ricezione delle offerte (termini dimezzati rispetto a quelli di legge) e per i tempi per la stipula del contratto (inapplicabilità dei termini di cui all'art. 11, commi 10 e 10-ter del Codice dei contratti pubblici).

Inoltre, sempre per lavori sotto soglia comunitaria, è contemplato (comma 2, lettera d) il ricorso a procedure negoziate con le modalità previste dall'art. 57, comma 6 del Codice, con invito ad almeno 10 operatori economici.

È consentito, inoltre, per lavori relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'AFAM, di importo fino a 200.000 euro, l'affidamento «diretto» da parte del responsabile del procedimento, con procedura riconducibile all'affidamento in economia, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici (comma 2, lettera e).

Il comma 2-bis, introdotto con la legge di conversione, stabilisce che gli appalti in questione sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8 del Codice e di cui all'art. 37 del decreto legislativo

33/2013; prevede, inoltre, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione possa disporre controlli a campione per i contratti di cui ai commi 1 e 2.

Per consentire all'Autorità l'espletamento dei compiti di vigilanza, è necessario che le stazioni appaltanti, in applicazione della norma in argomento, effettuino preventivamente la ricognizione volta a verificare la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di "estrema urgenza", certifichino come indifferibile l'intervento da realizzare con estrema urgenza e compilino le schede di rilevazione dei dati da inviare all'Autorità ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Codice, secondo le indicazioni riportate nel provvedimento dell'autorità del 5 febbraio 2015.

In particolare i responsabili del procedimento delle stazioni appaltanti, in sede di acquisizione del CIG, hanno l'obbligo di richiamare la riconducibilità degli interventi ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del d.l. 133/2014 mediante l'inserimento di tale indicazione nelle schede già in uso per la trasmissione dei dati, allo scopo già aggiornate dall'Autorità.

Le stazioni appaltanti, ove ricorrano alle procedure di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del d.l. 133/2014, nella compilazione delle schede indicheranno, quale procedura di affidamento, la procedura negoziata ex art. 57, comma 6 del Codice, mentre, ove ricorrano alle procedure di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del d.l.

133/2014, indicheranno il cottimo fiduciario (art. 125 del Codice).

La comunicazione successiva deve essere trasmessa all'Autorità entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'affidamento, in luogo dei 30 (trenta) giorni previsti dall'art. 7, comma 8 del Codice, in coerenza con le ragioni di tempestività sottese alla normativa in argomento. Tali informazioni e la relativa tempistica di trasmissione vengono richieste dall'Autorità nell'esercizio delle facoltà alla stessa dall'art. 6, comma 9 del Codice.

Il documento integrale è reperibile su:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5991

Agenzia delle Entrate: Circolare esplicativa in materia di "split payment" - primi chiarimenti - Circolare n. 1/E.

Con la circolare n. 1 del 9 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti interpretativi circa l'individuazione dell'ambito applicativo, al fine di agevolare l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di

beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972 effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti di pubbliche amministrazioni.

In particolare, la disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa.

La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es, piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della L. n. 413 del 1991) ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi sensi dell'art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.

Ove le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l'IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le

modalità ordinarie, l'imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione.

Diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti", lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l'IVA relativa all'operazione ricevuta.

Il testo della circolare è reperibile su:
<http://www.agenziaentrate.gov.it>

Ministero dell'Interno: Rimborso dell'IVA sul trasporto pubblico locale - Circolare F.L. 1/2015.

L'articolo 9, comma 4 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, prevede il rimborso agli enti locali, da parte dello Stato, dell'IVA per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

A partire dall'anno 2011, a seguito dell'introduzione della normativa in materia di Federalismo Fiscale è stata stabilita la fiscalizzazione del contributo nei confronti sia dei comuni che delle province delle regioni a statuto ordinario nonché per i consorzi.

Posto quanto sopra, possono presentare al Ministero dell'Interno il modello "B", relativo ai maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per

la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, stipulati in applicazione all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che si presume di sostenere nell'anno 2015, i seguenti enti:

- unioni di comuni;
- consorzi;
- comunità montane
- province della Sardegna.

La certificazione di cui al modello "B" riportato nel decreto attuativo del 22 dicembre 2000, deve essere prodotta entro il termine del 28 febbraio 2015.

Restano in ogni caso esclusi dalla presentazione le province (liberi consorzi comunali per la Regione Siciliana), i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, i consorzi e le comunità montane facenti parte delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.

La tardiva o mancata presentazione del modello "B" entro il termine del 28 febbraio 2015, comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno 2015, della prima rata, nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all'articolo 3 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000, relative all'anno 2015.

La tardiva o mancata presentazione del modello "B1" entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, comporta la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e determina il recupero da parte del Ministero dell'Interno della prima rata versata eventualmente entro il 30 giugno dell'anno precedente e in generale la

perdita del diritto alla corresponsione del contributo.

La mancata presentazione entro il termine del 28 febbraio 2015 del modello "B" non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l'assegnazione del trasferimento erariale concernente l'anno 2015, il modello "B1" entro il 30 aprile 2016.

Gli enti dovranno trasmettere le predette certificazioni alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo competente per territorio.

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

<http://finanzalocale.interno.it/circ/fl1-15.html>

Ministero del Lavoro: Garanzia giovani, nuove rettifiche e versione consolidata del Decreto Direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014 relativo al Bonus occupazione.

Il Ministero del Lavoro, rende noto che è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero e sul sito Garanzia Giovani il Decreto Direttoriale n. 11/SegrDG/2015 del 23/01/2015 di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 08/08/2014 che regola l'incentivo "bonus occupazionale" previsto nell'ambito del programma Garanzia Giovani cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero e sul sito Garanzia Giovani è stata, inoltre, pubblicata la versione consolidata del Decreto Direttoriale n. 1709/SegrDG/2014 del 08/08/2014 che recepisce le modifiche ad esso introdotte successivamente con il Decreto Direttoriale n. 63/SegrDG/2014 del 02/12/2014 e il Decreto Direttoriale n. 11\Segr D.G.\2015 del 23/01/2015.

Il Decreto Direttoriale n. 63/SegrDG/2014 del 02/12/2014 ha reso retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014.

Il Decreto Direttoriale n.11\SegrDG\2015 del 23/01/2015, ha ammesso all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che grazie alle proroghe del contratto originario abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi.

Il decreto, inoltre, ha reso cumulabile il bonus occupazionale con gli altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva.

Maggiori informazioni su:

http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20150211_decreto_rettifica_garanz_iagiovane-.aspx

L'Agenzia per l'Italia Digitale: Logo "pagoPA" per il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - Circolare n. 1 del 6 febbraio 2015.

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha predisposto un logo atto ad identificare il Sistema e ad individuare i soggetti aderenti, sia essi enti creditori (pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi) che prestatori di servizi di pagamento (banche, poste e altri PSP).

La diffusione del logo mira a far comprendere all'utenza con più immediatezza e facilità se un soggetto pubblico - in qualità di beneficiario - oppure un soggetto privato - in qualità di prestatore di servizi di pagamento - sia aderente al Sistema.

Per pubblicizzare i nuovi servizi elettronici di pagamento, le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i prestatori di pagamento, potranno esibire sui propri siti web e/o sportelli il logo "pagoPA" al fine di promuovere i servizi di pagamento elettronici messi a disposizione di cittadini e imprese.

"pagoPA" nasce per dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.

Il sistema permette a cittadini e imprese di:

- scegliere liberamente il prestatore di servizi di pagamento (es. banca, istituto di pagamento/di moneta elettronica);
- scegliere tra più strumenti di pagamento (es. addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino postale elettronico);
- scegliere il canale tecnologico di pagamento preferito per effettuare l'operazione (es. conto web, ATM, mobile);
- conoscere preventivamente i costi massimi dell'operazione da effettuare e contemporaneamente avere garanzia della correttezza dell'importo da pagare;
- ottenere immediatamente una ricevuta con valore liberatorio.

Il Regolamento inerente l'uso del marchio collettivo registrato "pagoPA" e le linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, sono reperibili su:

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineeguidapagamenti_v_1_1.pdf